



## DIRITTO SOCIETARIO

### ***Usufrutto sulle partecipazioni ed esercizio dei diritti sociali***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

### Riforma del conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Come si è avuto modo di osservare in un [precedente intervento](#), la “divisione” tra **nuda proprietà e usufrutto** nell’ambito della quota societaria di una società di capitali, se, da un lato, consente **un’ottimizzazione del carico fiscale successorio**, dall’altro, comporta alcune **complicazioni in merito all’esercizio dei diritti sociali**, sia di natura amministrativa, ma, soprattutto, di **natura patrimoniale**. Per quanto riguarda i **diritti patrimoniali**, in assenza di specifiche disposizioni, è necessario rifarsi alla **disciplina generale del diritto di usufrutto**, contenuta nell’[articolo 958 e ss., cod. civ.](#).

Le regole generali prevedono che il **diritto agli utili spetta all’usufruttuario**, il cui diritto matura con la delibera di distribuzione da parte dell’assemblea dei soci. Nulla viene disposto, invece, con **riferimento alle riserve di utili e di capitale** che si sono formate sia prima che dopo la costituzione del diritto di usufrutto, così come nulla è detto in relazione al **soggetto cui spetta la liquidazione della quota** all’atto della cessazione dell’attività sociale.

In relazione a tale ultimo aspetto, due relativamente recenti sentenze della Corte di Cassazione ([n. 11170/2024](#) e [n. 11357/2024](#)) hanno prima di tutto affermato che **l’usufrutto sulla partecipazione sociale** costituito per tutta la vita del beneficiario persona fisica **non cessa con la messa in liquidazione della società**, bensì **solo all’atto dell’effettiva cancellazione** della società dal Registro Imprese.

Per quanto riguarda, invece, il **soggetto titolato a percepire la liquidazione della quota**, la Cassazione ritiene che prima di tutto si debba verificare se, anche dopo la messa in liquidazione, la **partecipazione sociale possa produrre utili**. La risposta deve essere affermativa, e sul punto tornano **utili le indicazioni** contenute, sotto il profilo fiscale, nell’[articolo 47, comma 7, Tuir](#), secondo cui “*le somme ricevute dai soci in caso di liquidazione delle società costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*”. Secondo la Suprema Corte, poiché tale norma si riferisce agli “utili”, si tratterebbe di un **frutto civile della partecipazione societaria** e, come tale, **spettante all’usufruttuario**. È stato affermato il **seguente principio di diritto**: “*nel caso in cui la quota sociale di una società a responsabilità limitata sia costituita in usufrutto, le somme*



*ricavate dalla liquidazione volontaria della società, costituenti un utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote, spettano all'usufruttuario, con la conseguenza che il rapporto d'imposta avente ad oggetto tale utile sorge, ad ogni effetto, tra l'Amministrazione e l'usufruttuario".*

Questa conclusione **smentisce la posizione assunta dalla dottrina notarile** del Triveneto, che con le Massime H.I.27 e I.I.32 ha affermato che la distribuzione delle **riserve accantonate spettino al nudo proprietario e non all'usufruttuario**, poiché non si trattrebbe di frutti civili, bensì di ripartizione di "capitale".

Il Principio di diritto affermato si presta a **numerose critiche**, ma in questa sede ci si limita ad osservare che il **riferimento alla nozione di "utile"**, inserita nell'[\*\*articolo 47, comma 7, Tuir\*\*](#), ha la mera funzione di individuare la **categoria reddituale** (reddito di capitale, ossia dividendo ed a prescindere dalla tipologia di riserve assegnate) in cui **inquadrare il reddito derivante dalla liquidazione della quota sociale** di una società di capitali a favore del socio persona fisica, e non anche il beneficiario.

Su tale ultimo aspetto, la conclusione è semmai contraria, visto che l'[\*\*articolo 47, comma 7, Tuir\*\*](#), si riferisce al socio, ossia il **nudo proprietario**, quale soggetto passivo d'imposta. Per completezza, si segnala che il tema è stato "sfiorato" anche nella recente [\*\*risposta a interpello n. 30/E/2025\*\*](#), in cui l'Agenzia ha ribadito che **la disciplina di attribuzione delle riserve di utili riguarda aspetti civilistici** che esulano dalla propria competenza.